



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direttore Generale*

Prot. n. 21002

Cagliari, 15 dicembre 2016

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE  
CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI**

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTE le proposte contrattuali del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sardegna e delle OO.SS. FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL della Sardegna,

il giorno 15 dicembre 2016 in Cagliari presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in Piazza Galileo Galilei,36,

tra

la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA

e

la DELEGAZIONE di PARTE SINDACALE

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le relazioni sindacali.

**PREMESSA**

Il presente contratto è finalizzato alla costruzione di un modello di relazioni sindacali ispirato ai principi di correttezza e buona fede tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direttore Generale*

Il presente contratto persegue la finalità di rafforzare le relazioni sindacali come strumento in grado, anche, di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio scolastico.

La presente contrattazione regionale verte sulle seguenti materie:

- strumenti e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali;
- criteri e modalità di svolgimento delle assemblee territoriali e criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
- individuazione di procedure di raffreddamento dei conflitti contrattuali;
- modalità di costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

**ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO**

1. Il presente C.C.I.R., sottoscritto fra la Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sardegna e le OO.SS. regionali facenti riferimento alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, regola le relazioni sindacali relative al Comparto Scuola della regione Sardegna.
2. Gli effetti del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del medesimo e perdurano fino al rinnovo del prossimo C.C.N.L. del Comparto Scuola, ferma la possibilità di disdetta, di modifiche e/o integrazioni e salva la tacita abrogazione a causa di eventuali successivi atti normativi, o contrattuali di rango superiore.
3. Dopo la sottoscrizione, la Direzione Generale pubblica il presente contratto sul sito web, inviandolo agli Ambiti Scolastici Territoriali, Uff. V, VI, VII e VIII, rispettivamente A.T.S. di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, che ne cureranno la diffusione nelle istituzioni scolastiche della Sardegna.
4. La presente contrattazione regionale si svolge sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo agli artt. 40, 40 bis e 48 del D. Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato.

**ART. 2 STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI**

- 1 Le relazioni sindacali comprendono i seguenti strumenti:
  - a) la contrattazione collettiva integrativa a livello regionale;
  - b) la partecipazione, che si articola negli istituti dell'informazione e della concertazione;
  - c) l'interpretazione autentica dei contratti integrativi regionali;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direttore Generale*

- d) la commissione bilaterale prevista dall'art. 4 c. 4 lett. d C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- e) le procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale.

**ART. 3 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA REGIONALE**

- 1- La contrattazione integrativa regionale si svolge, con cadenza annuale o quadriennale, sulle materie e con le modalità indicate nell'art. 4 commi 3 e ss. del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto può presentare una propria proposta contrattuale alla Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sardegna.
3. I contratti integrativi possono essere modificati e/o integrati in corso di vigenza su richiesta delle parti firmatarie.

**ART. 4 PARTECIPAZIONE**

1. La Direzione Generale fornisce alle OO.SS. firmatarie del presente accordo le informazioni e la documentazione necessaria sulle materie e con le modalità previste dall'art. 5 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.
2. La Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sardegna fornirà altresì un'informativa complessiva sulle scuole paritarie della regione.

**ART. 5 CONCERTAZIONE**

Le OO.SS. possono richiedere che sia attivato un tavolo di concertazione sulle materie e con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.

**ART. 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE RELAZIONI SINDACALI**

1. La Direzione Generale e le segreterie regionali delle OO. SS. firmatarie del presente accordo si daranno reciproca comunicazione della composizione delle rispettive delegazioni.
2. Verrà concordato, ove possibile, un calendario di massima delle riunioni finalizzate allo svolgimento delle procedure contrattuali e di partecipazione.
3. Ove possibile l'Amministrazione, contestualmente alla convocazione, fornisce alle OO.SS. il materiale informativo necessario.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direttore Generale*

4. Se ritenuto opportuno, delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale a disposizione delle parti.

**ART. 7 COMMISSIONE BILATERALE SULLE RELAZIONI SINDACALI**

1. E' istituita la Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, consulenza, supporto alle scuole e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, secondo l'art. 4 comma 4 lettera d) del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.
2. La Commissione è composta dal Direttore Generale (o suo delegato), da quattro dirigenti e/o funzionari dell'U.S.R. per la Sardegna e da un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria del presente contratto.
3. Qualora a livello di singola istituzione scolastica non si giunga alla sottoscrizione del contratto d'istituto, le parti trattanti potranno, su aspetti decisivi, sottoporre le questioni contrattuali controverse alla Commissione, che fornirà la propria assistenza entro il termine di 30 giorni.
4. La Commissione può effettuare nelle maniere più opportune un'attività di monitoraggio sull'andamento delle relazioni sindacali.

**ART. 8 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO**

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei Contratti Collettivi Integrativi Regionali, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa tramite accordo di interpretazione autentica.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa nel Contratto Collettivo Integrativo Regionale.

**ART. 9 PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. c del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, l'organismo di gestione delle procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica.
2. L'Organismo di conciliazione è composto dal Direttore Generale (o suo delegato), da quattro dirigenti e/o funzionari dell'U.S.R. per la Sardegna e da un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria del presente contratto.
3. La procedura è attivata dalle parti che hanno partecipato alla contrattazione di istituto, su questioni generali e di particolare gravità e prima di dar corso ad azioni di sciopero.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direttore Generale*

4. Il tentativo di raffreddamento deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
5. In presenza di un eccessivo numero di casi di conflittualità contrattuale portati all'attenzione dell'Organismo di conciliazione verrà valutata l'ipotesi di un'articolazione dell'organismo a livello provinciale.

**ART. 10 ASSEMBLEE**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 6 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 la durata massima delle assemblee territoriali riguardanti un ambito provinciale o regionale è rispettivamente di tre o di quattro ore, comprensive del tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nel rispetto del limite di 10 ore annue pro capite in ciascun anno scolastico.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 8 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.

**ART. 11 ESERCIZIO DEI PERMESSI SINDACALI**

1. Si rinvia agli artt. 9, 10, 11 e 12 del C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 per quanto attiene le varie tipologie di permessi sindacali.
2. Nell'utilizzo dei permessi deve essere comunque garantita la funzionalità del servizio dell'Istituzione Scolastica presso cui il dipendente lavora, il quale dovrà fornire alla stessa un preavviso di norma pari ad almeno 2 giorni.
3. Per quanto attiene le modalità di esercizio dei permessi sindacali si richiamano le note del MIUR n. 36638 e n. 36639 del 15 dicembre 2015 e il Decreto Ministeriale 26 ottobre 1999, n. 254 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo nazionale n. 10/99/bl del 24.11.99 concernente cumulo di ore di permessi sindacali retribuiti.
4. Salve le norme del presente articolo le modalità d'uso dei permessi sindacali inerenti i componenti delle R.S.U. d'istituto costituiscono materia di specifica intesa nelle singole istituzioni scolastiche.

**ART. 12 RILEVAZIONE SCIOPERI**

1. La Direzione Generale fornisce alle OO.SS. i dati del personale che ha partecipato allo sciopero sulla base della rilevazione effettuata direttamente dal M.I.U.R. e dal medesimo comunicata all'U.S.R. per la Sardegna.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direttore Generale*

**ART. 13 ORGANISMI PARITETICI**


- 1 Successivamente le parti apriranno una fase negoziale inerente i seguenti organismi paritetici:
  - a) Comitato per le pari opportunità (L. n. 125 del 10.4.1991), previsto dall'art. 11 comma 6- del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007, per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 2 dello stesso articolo;
  - b) Organismo paritetico territoriale e Osservatorio regionale per la sicurezza (T.U.S. 81 del 2008; art. 74 C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007);
  - c) Comitato paritetico sul mobbing previsto dall'art. 98 del C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007.

**ART. 14 NORMA FINALE**

- 1 A norma dell'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001 il presente accordo non può comportare neanche a carico degli esercizi finanziari successivi impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'U.S.R. per la Sardegna.
- 2 Il presente contratto corredato dalla relazione tecnico finanziaria viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Letto, approvato e sottoscritto il presente testo, su pagine 6, di articoli 14 in Cagliari, Piazza Galileo galilei n. 36, sede della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sardegna il 15 dicembre 2016.

f.to la DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA

  
Sergio Papetti

f.to la DELEGAZIONE di PARTE SINDACALE

CISL SCUOLA

FLC - CGIL

UIL SCUOLA

GILDA - UNAMS

CONFSAL - SNALS

